

# Rapporto di minoranza sul messaggio

numero **4797**  
data **9 dicembre 1998**  
dipartimento **Istituzioni**

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici  
sul messaggio 7 ottobre 1998 inerente l'adeguamento delle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura alla nuova Costituzione cantonale

## INTRODUZIONE

Malgrado la Nuova Costituzione Cantonale sia stata approvata dal Gran Consiglio e dal popolo da oltre 1 anno, questo messaggio giunge quando l'imminenza della scadenza del mandato degli attuali membri del Consiglio della magistratura non permette un esame più approfondito della materia.

Per questi motivi i sottoscritti commissari concordano con tutti gli adeguamenti approvati in commissione salvo il cap. 3 dell'art. 78a della legge organica giudiziaria che regola la possibilità e l'autorità di nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura.

In occasione dei lavori parlamentari per la nuova Costituzione il plenum del Gran Consiglio, evidentemente insoddisfatto del funzionamento del Consiglio della magistratura, decise a larga maggioranza che lo stesso Consiglio fosse eletto per la maggioranza (4 membri e 3 supplenti) dal Gran Consiglio, lasciando all'assemblea dei magistrati a tempo pieno la designazione degli altri 3 membri e di 2 supplenti.

Come ben dice il rapporto di maggioranza, *"Questa scelta è stata giustificata con l'argomento secondo cui dovendo il Consiglio della Magistratura non solo assolvere funzioni disciplinari ma anche e soprattutto verificare l'andamento della giustizia in genere ed indagare su sue eventuali disfunzioni, la nuova composizione consente di meglio salvaguardare la separazione dei poteri, e offre inoltre l'opportunità di inserire in questo importante organismo, in misura maggiore, anche i fruitori della giustizia (ossia le persone esterne ad essa) "*

Il messaggio e il rapporto di maggioranza andando parzialmente contro la scelta che stava alla base della decisione del Gran Consiglio, poi avallata dal popolo, intendono restringere ai magistrati in carica a tempo pieno la funzione e la nomina del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura.

Troviamo alquanto debole la motivazione espressa nel messaggio per giustificare tale scelta. Infatti le sentenze disciplinari (che non sono centinaia) possono essere stese da qualsiasi membro del Consiglio della Magistratura, l'importante è che i membri non facenti parte dell'apparato giudiziario a tempo pieno mantengano la maggioranza del potere decisionale come sancito dal Gran Consiglio.

Anche lasciare la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio della Magistratura all'assemblea dei magistrati porta a considerare gli altri quali membri di serie B in quanto mai eleggibili alla Presidenza e alla Vicepresidenza.

Se già teniamo conto che la nostra Magistratura inquirente lavora gomito a gomito con quella giudicante, che motivi finanziari non hanno permesso di far operare in distinte sedi i giudici di primo grado e quelli d'appello, voler far operare a Palazzo di Giustizia anche il Consiglio della Magistratura con la Presidenza garantita ai Magistrati in ruolo non può trovarci consenzienti.

## CONCLUSIONE

**Se si vuol dare al Consiglio della magistratura l'autorevolezza e la credibilità d'indipendenza che l'istituzione richiede è indispensabile attribuire al Gran Consiglio la competenza di designare Presidente e Vice Presidente**

**del Consiglio della magistratura da scegliere fra tutti i componenti dello stesso.**

Solo così si rispetterà pienamente la volontà espressa dal Gran Consiglio al momento del varo della Costituzione, volontà confermata dal popolo sovrano con l'adozione della stessa Costituzione.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopracitati, la minoranza della Commissione speciale propone quindi la seguente modifica degli articoli 78a e 79:

**Art. 78a cpv. 3**

<sup>3</sup>L'assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello, designa i tre membri e due supplenti tra i magistrati che svolgono l'attività a tempo pieno

**Art. 79 cpv. 3**

<sup>3</sup>Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per sei anni, sono pure eletti dal Gran Consiglio.

**Per la minoranza della Commissione speciale:**

Silvano Bergonzoli, relatore  
Gerosa - Nova